



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 novembre 2008
(OR. en)**

8968/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0087 (CNS)**

**WTO 79
SERVICES 23
NIS 74
MAR 70**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina ai fini del mantenimento delle disposizioni in materia di scambi di servizi contenute nell'accordo di partenariato e di cooperazione

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla conclusione dell'accordo in forma di
scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina
ai fini del mantenimento delle disposizioni in materia di scambi di servizi
contenute nell'accordo di partenariato e di cooperazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1 e l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

¹ Parere del 9 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 giugno 1994 le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro, hanno firmato a Lussemburgo un accordo di partenariato e di cooperazione (APC) entrato in vigore il 1° marzo 1998.
- (2) Conformemente all'articolo 44 dell'APC, gli impegni sottoscritti nel quadro del GATS nell'ambito del processo di adesione dell'Ucraina all'OMC sostituiranno automaticamente quelli in materia di scambi di servizi contenuti nell'APC.
- (3) Il contenuto dell'articolo 39, paragrafo 3 dell'APC non trova riscontro negli impegni proposti dall'Ucraina nel quadro del GATS nell'ambito del processo di adesione del paese all'OMC; esso va pertanto mantenuto su base bilaterale.
- (4) In virtù dell'autorizzazione concessa dal Consiglio il 23 aprile 2007, la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina relativo al mantenimento dell'articolo 39, paragrafo 3 dell'APC, accordo siglato il 18 febbraio 2008.
- (5) L'accordo non impone alla Comunità europea di sottoscrivere impegni che vadano oltre gli obblighi attualmente previsti dal GATS e dall'APC.

- (6) L'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il [...] e applicato a titolo provvisorio a partire dal [...], fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva.
- (7) Sono state completate le necessarie procedure istituzionali e occorre pertanto approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina stipulato nel quadro dell'accordo di partenariato e di cooperazione ai fini del mantenimento degli impegni in materia di scambi di servizi contenuti nell'accordo di partenariato e di cooperazione con l'Ucraina dopo l'adesione di tale paese all'OMC.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.*

Articolo 2

Il presidente del Consiglio informa l'Ucraina della conclusione di detto accordo a nome della Comunità¹.

* Cfr. doc. 8959/1/08 REV 1.

¹ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente
